

Le forme societarie

Dalla riforma l'input per sciogliere i nodi della disciplina di Stp e Sta

Da risolvere l'esclusione dei legali dalle Stp come soci professionisti. Sì alla neutralità fiscale nelle operazioni di aggregazione

Angelo Busani

L'introduzione delle società tra professionisti (Stp) a opera della legge 183/2011 ha segnato il superamento del divieto, posto dalla legge 1815/1939, di esercizio collettivo della professione in forma societaria. Successivamente, con la legge 247/2012, è stata introdotta la società tra avvocati (Sta), con disciplina in parte diversa e qualificata come normativa speciale per l'attività forense.

Oggi queste figure sono al centro di un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale, alimentato da contraddizioni testuali e interpretative che rendono complessa la loro applicazione pratica.

La preannunciata riforma (dopo la recente entrata in vigore di norme finalizzate alla neutralizzazione fiscale delle operazioni con le quali i professionisti possono organizzarsi) è l'occasione per far tesoro dell'esperienza acquisita e conferire a questa materia un quadro normativo definitivo.

Società tra professionisti

La Stp può essere organizzata - secondo qualsiasi modello societario - dalle società di persone a quelle di capitali, fino alla cooperativa. È consentito l'oggetto multidisciplinare, con iscrizione presso l'Ordine professionale dei soci che svolgono l'attività prevalente.

La regola cardine, prevista dall'articolo 10 della legge 183/2011, impone che i soci professionisti siano titolari di almeno due terzi dei voti esercitabili nelle decisioni dei soci.

L'interpretazione di questo requisito ha generato notevoli incertezze: secondo un'opinione, i due terzi devono riferirsi congiuntamente sia al numero dei soci sia al capitale sociale; secondo un'opposta tesi, è sufficiente che i professionisti abbiano il controllo dei voti, indipendentemente dalla quota di capitale oppure dal numero delle «teste».

IN SINTESI

L'attuale quadro normativo prevede che, in una Sta (società tra avvocati), il capitale sociale spetti per due terzi ai soci avvocati o ad altri professionisti. Una regola valida anche per le società tra professionisti, dove il capitale sociale spetta per due terzi ai soci professionisti. Rispetto, invece, al diritto di voto in assemblea, per quanto riguarda la Stp, la regola cardine impone che i soci professionisti siano titolari di almeno due terzi dei voti esercitabili nelle decisioni dei soci. Per la Sta è previsto, più o meno analogamente, che i soci avvocati o altri professionisti siano titolari di almeno due terzi dei voti esercitabili. Sul fronte, infine, dei requisiti relativi all'organo di gestione: per la Sta la maggioranza dei membri sono avvocati e i membri del CdA devono essere soci. Nella Stp, invece, non sono richiesti requisiti particolari.

La prassi e la dottrina notarile si sono orientate in quest'ultimo senso, mentre nella giurisprudenza di merito (Tribunale di Treviso, 20 settembre 2018) e nell'interpretazione del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti (note 150/2014 e 319/2017), si era sostenuta la tesi più restrittiva. L'Autorità garante della concorrenza (segnalazione AS1589) ha respinto l'opinione dei commercialisti, ritenendo che la cumulatività dei requisiti avrebbe frenato l'apertura del mercato e le spinte pro-concorrenziali. La posizione del Cndcec, quindi, si è adeguata (informativa 60/2019), pur raccomandando la predisposizione di clausole statutarie o patti parasociali che assicurino ai professionisti il controllo effettivo delle scelte strategiche.

Avvocati e Stp

Un altro cruciale nodo interpretativo riguarda la partecipazione degli avvocati alle Stp.

La Cassazione, con sentenza 19282/2018, ha riconosciuto la specialità della legge professionale forense, da cui discenderebbe un implicito divieto per gli avvocati di esercitare la professione nell'ambito di una Stp. Questa conclusione è stata ribadita dal Consiglio nazionale forense, nei pareri 64/2016 e 5853/2022.

Ne conseguirebbe che l'avvocato può entrare in una Stp solo come socio di capitale, con quota non superiore a un terzo, partecipando alle assemblee e agli utili ma senza poter svolgere attività forense in seno alla società. Viceversa, altri professionisti (commercialisti, ingegneri, medici) potrebbero essere soci professionisti di una Sta a fianco degli avvocati, con la conseguenza di un paradosso: un commercialista e un avvocato potrebbero costituire insieme uno

studio associato o una Sta, ma non una Stp, se non riducendo l'avvocato a socio di capitale.

La pretesa incompatibilità tra Stp e presenza di avvocati tra i soci professionisti è peraltro smentita dalla prassi quotidiana, in quanto esiste una pluralità di Stp nelle quali, tra i soci professionisti, vi è la presenza di avvocati che svolgono attività di consulenza legale, considerandola un'attività «non riservata» all'avvocato ma esplicabile anche da altri professionisti, nei rispettivi campi di competenza: ad esempio, un ingegnere in campo tecnico, un commercialista in campo fiscale, un medico nel campo della medicina legale, un notaio in campo societario o ereditario eccetera. In altre parole, la differenza tra l'avvocato della Stp e quello della Sta è che solo quest'ultimo può firmare atti destinati a essere prodotti in un procedimento giurisdizionale.

La scelta societaria

Le recenti novità fiscali hanno inciso in modo significativo sulla strutturazione dell'attività professionale.

Con il Dlgs 192/2024 è stata concessa la neutralità fiscale - in materia di imposte sui redditi, Iva e registro - alle operazioni di conferimento, trasformazione, fusione e scissione che coinvolgono studi professionali e società professionali. È stato così superato uno degli ostacoli principali che aveva frenato la diffusione delle Stp e delle Sta: il timore di un'imposizione in sede di passaggio dalla forma individuale o associata a quella societaria. Oggi, quindi, è possibile strutturare operazioni di aggregazione professionale senza penalizzazioni fiscali, avvicinando il regime dei professionisti a quello delle imprese commerciali.

Dal punto di vista operativo,

la scelta tra studio associato, Stp e Sta resta condizionata da fattori diversi. Per gli studi di grandi dimensioni, specie quelli con vocazione internazionale, la forma societaria consente una *governance* più efficiente rispetto all'assemblearismo tipico delle associazioni, l'adozione di strumenti contabili evoluti e la possibilità di attrarre soci di capitale.

Per le realtà più piccole, invece, l'associazione professionale continua a garantire maggiore snellezza, minori costi e meno adempimenti, a fronte della rigidità strutturale e degli obblighi pubblicitari propri delle società. Inoltre, la Stp e la Sta offrono (se costituite nella forma della società di capitali) il vantaggio della responsabilità limitata.

Il quadro che emerge dalla legislazione vigente, però, è caratterizzato da incoerenze normative e contrasti interpretativi che rendono difficile orientarsi nelle scelte organizzative. In particolare, l'esclusione degli avvocati dalle Stp come soci professionisti appare priva di una giustificazione sistematica, specie alla luce della possibilità di costituire studi associati multidisciplinari e della stessa apertura della Sta ad altri professionisti.

La distinzione tra Stp e Sta, pur storicamente comprensibile, si traduce oggi in un regime disomogeneo e penalizzante per chi voglia sperimentare modelli societari innovativi. Non a caso, la preannunciata riforma degli ordinamenti professionali dovrebbe affrontare anche questo nodo, con l'obiettivo di semplificare e armonizzare la disciplina, restituendo certezza agli operatori e coerenza al sistema e offrendo agli studi professionali strumenti societari coerenti con le esigenze del mercato. ●